

C.C.N.L. 17 GIUGNO 1982

ACCORDO NAZIONALE PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L.

AUTOFERROTRANVIERI, INTERNAVIGATORI

tra

Federtrasporti, Anac, Fenit e Intersind

e

le OO.SS. dei lavoratori Autoferrotranvieri e Internavigatori Filt – Cgil, Fenlai – Cisl

e Uiltrasporti

– Fnai

si è concordata la seguente ipotesi per il rinnovo contrattuale del contratto

collettivo nazionale

di lavoro della categoria:

1982

1) A decorrere dal 1° gennaio 1982, incremento delle retribuzioni conglobate di ciascun livello

mediane i seguenti valori:

Livello Incremento

10 20.000

9 21.600

8 23.400

7 26.000

6 27.200

5 29.000

4 30.600

3 34.000

2 36.800

1 40.000

73

2) A decorrere dal 1° luglio 1982:

a) applicazione della seguente scala parametrica riferita alla retribuzione conglobata di cui

all'accordo 12 marzo 1980

Livello Parametro

10 100

9 108

8 117

7 130

6 136

5 145

4 153

3 170

2 184

1 200

b) incremento della retribuzione conglobata di L. 10.000 mensili al decimo livello, parametrato

per gli altri livelli secondo la nuova scala parametrica di cui sopra;

c) inserimento nelle competenze accessorie unificate dell'importo di L. 225.714 mensili per

14 mensilità assorbente l'importo di lire 30.000 previste per 12 mensilità dall'accordo 21

maggio 1981, punto 3);

d) trasferimento nella retribuzione conglobata di un importo corrispondente al 15% della nuova

retribuzione conglobata da prelevarsi nelle nuove competenze accessorie unificate.

1983

A decorrere dal 1° gennaio 1983:

a) incremento della retribuzione conglobata di L. 20.000 mensili al decimo livello, parametrato

per gli altri livelli secondo la nuova scala parametrica di cui sopra;

b) trasferimento nella retribuzione conglobata di un importo corrispondente al 15% delle L.

20.000 parametricate da prelevarsi dalle nuove competenze accessorie unificate;

c) istituzione a livello nazionale di una commissione di studio mista tra i rappresentanti delle

aziende e dei lavoratori con il compito di rivedere la normativa di calcolo al fine di stabilire,

entro e non oltre il 30 novembre 1983, un importo unico di trasferta giornaliera per tutto il

settore.

1984

1) A decorrere dal 1° gennaio 1984:

a) ripristino della cadenza biennale per l'attribuzione del primo aumento periodico di anzianità;

gli agenti che al 1° gennaio 1984 non hanno ancora maturato il primo biennio, matureranno

lo stesso alla sua normale scadenza biennale dalla data di assunzione;  
b) elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno:  
– dal 10% al 20% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati;  
– dal 15% al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati;  
c) garanzia del minimo del 5% di competenze accessorie unificate;

74

d) attuazione delle decisioni assunte dalla commissione di studio per la revisione delle trasferte.

2) a decorrere dal 1° aprile 1984:

a) raddoppio dell'indennità di presenza e di turno di cui all'accordo 21 maggio 1981, punti

4) e 5a) che verranno inserite tra quelle saltuarie e variabili di cui all'art. 9 del CCNL 12

marzo 1980; queste ultime, dalla data della firma della presente ipotesi, saranno denominate

"compensi ed indennità legate ad effettive e/o particolari prestazioni";

b) aumento del 50% dell'indennità domenicale di cui all'accordo 21 maggio 1981, punto 5b)

che verrà inserita tra quelle di cui all'art. 9 del CCNL 12 marzo 1980.

Le parti, in considerazione della centralità ed essenzialità dei servizi di trasporto e per la funzione

sociale che questi assolvono per la collettività, impegnano le rispettive istanze locali ed

aziendali ad attuare tutti gli interventi necessari per un reale, effettivo incremento dell'efficienza,

economicità ed efficacia del servizio pubblico gestito.

In particolare, dovranno essere realizzati interventi tali da conseguire, nell'arco di validità del

presente contratto, incrementi di produttività aziendale almeno del 15% complessivo, rispetto

ai livelli del biennio 1980/1981; gli incrementi di produttività riscontrati saranno destinati, per

singole quote prevalenti, al risanamento del bilancio e agli investimenti nonché, per la restante

quota, al miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e del trattamento dei dipendenti.

Per la definizione delle modalità di accertamento degli incrementi di produttività, le parti stipulanti

si incontreranno entro la fine del corrente anno 1982.

In questo quadro si realizzerà l'attestazione a 39 ore dell'orario contrattuale nazionale di lavoro,

nel corso del prossimo contratto collettivo.

Gli interventi sull'organizzazione del lavoro, volti al fine che precede, potranno riguardare, tra l'altro:

l'introduzione di innovazioni tecnologiche, la concentrazione di servizi interni, la dislocazione

dei centri operativi, l'istituzione o l'estensione – previo accordo aziendale e, nei limiti delle

vigenti disposizioni ministeriali e contrattuali nazionali – dell'agente unico sulle linee urbane ed

extraurbane, l'abbinamento delle professionalità, la formazione e l'articolazione dei turni di servizio.

Ferme restando le norme di legge vigenti, particolare cura dovrà essere rivolta al superamento

del problema dei lavoratori non più idonei alle mansioni della qualifica,

recuperando posti di lavoro

alla produzione, sviluppando la riqualificazione professionale, ricorrendo anche alla mobilità

aziendale ed esterna.

Il presente contratto è valido per il periodo 1° gennaio 1982 – 31 Dicembre 1984.

Contestualmente all'applicazione dei miglioramenti retributivi decorrenti

dall'1.1.1982,

all'1.7.1982, dall'1.1.1983 e dall'1.1.1984, si procederà al riproporzionamento delle percentuali

della indennità sostitutiva di mensa, di cui al CCNL 23 luglio 1976, dei premi, delle indennità,

delle competenze accessorie unificate e di tutti gli altri compensi previsti aziendalmente

e a qualsiasi titolo riconosciuti, ad eccezione soltanto del compenso per lavoro straordinario,

festivo e notturno.

Per le aziende associate alla Fenit e all'Intersind il presente contratto potrà trovare applicazione

soltanto dopo che saranno divenuti operanti adeguati provvedimenti governativi in tutto idonei

al riconoscimento degli oneri che esso comporta.

L'applicazione del presente contratto è comunque condizionata, per le Aziende suddette e per le Gestioni Governative, alla preventiva approvazione da parte delle competenti autorità.